

## FOGLIO INFORMATIVO

Rev. n. 07 del 20.04.2017 – condizioni in vigore dal 20.04.2017

### INFORMAZIONI SUL CONFIDI

#### Cooperativa Artigiana di Garanzia di Bergamo

Sede legale in Bergamo – via Stoppani n. 10/d

Telefono 035-248601 Fax 035-248641

E-mail: [info@coopart-garanzia.it](mailto:info@coopart-garanzia.it)

sito internet: [www.coopart-garanzia.it](http://www.coopart-garanzia.it)

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 114586,

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00208610162

Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 155, comma 4, del d. lgs. n. 385/93 (Tub) 27599

#### Compilare nel caso di offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:

nome/denominazione:

indirizzo:

telefono:

e-mail:

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività della Cooperativa consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte di Banche convenzionate.

La garanzia viene rilasciata dalla Cooperativa per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui la Cooperativa garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Nel caso in cui il Socio (ossia, il debitore principale) o gli altri eventuali garanti risultino inadempienti, la Banca finanziatrice intraprenderà ogni azione ritenuta necessaria per il recupero dell'intero credito.

La Cooperativa sarà tenuta a provvedere al pagamento dell'importo da essa garantito soltanto nel caso di infruttuosità delle azioni svolte dalla Banca finanziatrice nei confronti del debitore principale o degli altri eventuali terzi fideiussori od avallanti, ovvero nel caso l'onere di ulteriori azioni appaia sproporzionato all'entità del credito a recuperarsi ed alle prospettive di suo soddisfacimento.

Le operazioni di finanziamento assistite da garanzia sussidiaria potranno essere incluse fra le operazioni ammissibili alla misura di facilitazioni della commissione Europea attuata dal F.E.I. (Fondo Europeo per gli investimenti), tramite rilascio di contro-garanzie.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il nostro servizio comprende:

- predisposizione della pratica per l'inoltro al nostro Consiglio di Amministrazione;
- ammissione alla nostra garanzia;
- trasmissione della pratica all'Istituto di credito;
- intervento presso l'Istituto di credito per verifiche connesse alla pratica stessa solo in caso di esplicita richiesta dell'impresa;

**ATTENZIONE** IL SERVIZIO SI PERFEZIONA ESCLUSIVAMENTE SE IL NOSTRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA COLLETTIVA SULLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO.

**Precisiamo che il tasso sarà determinato in base alla valutazione (rating) assegnata dall'istituto di credito e potrà essere:**

**- fisso o soggetto a variazioni di mercato**

Il costo del nostro servizio è:

QUOTE SOCIALI di adesione all'atto dell'iscrizione, restituibili in caso di recesso,  
pari a n. 10 quote da € 5,16 ciascuna: €. 51,60

QUOTE SOCIALI INTEGRATIVE a titolo di contributo all'incremento del capitale sociale,  
sono pari all'1% dell'importo erogato del finanziamento,  
**dedotte le quote già versate.**

Il valore nominale delle quote è rimborsabile in caso di recesso o decadenza, ridotto in proporzione alle perdite imputate ed imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cooperativa.

SPESE DI ISTRUTTORIA: per finanziamenti fino ad € 25.000 €. 100,00  
per finanziamenti oltre € 25.000 €. 150,00  
per moratorie, allungamenti e/o sospensioni €. 100,00

**le spese di istruttoria sono dovute indipendentemente dall'esito della domanda di finanziamento;**

in caso di presentazione della domanda di finanziamento presso le Organizzazioni di categoria una quota delle spese di istruttoria verrà trattenuta dalle stesse Organizzazioni che rilasceranno apposita ricevuta;

COMMISSIONI MASSIME a titolo di remunerazione del rischio assunto dal Confidi:  
pari al **1% annuo** sull'importo erogato dall'Istituto di credito finanziatore e trattenute dallo stesso al momento dell'erogazione del finanziamento;  
le commissioni sono ridotte allo **0,75% annuo** per i finanziamenti con controgaranzia FEI e FINLOMBARDA.

**N.B. La concessione della garanzia sul finanziamento è perfezionata dopo delibera da parte dell'Istituto di credito. Il rilascio della garanzia prevede l'obbligo al pagamento delle commissioni che non saranno in alcun caso restituite, neppure in seguito ad estinzione anticipata, anche parziale dell'operazione garantita.**

#### RIEPILOGO CONDIZIONI ECONOMICHE

IMPORTO PRESTITO	QUOTE SOCIALI NUOVI SOCI		QUOTE INTEGRATIVE	SPESE ISTRUTTORIA	COMMISSIONE MASSIMA ANNUA FINANZIAMENTI CON CONTROGARANZIA FEI O FINLOMBARDA	COMMISSIONE MASSIMA ANNUA FINANZIAMENTI ORDINARI
		N.	IMPORTO			
€ 10.000,00	€ 51,60	9	€ 46,44	€ 100,00	0,75% annuo	1,00% annuo
€ 15.000,00	€ 51,60	19	€ 98,04	€ 100,00	0,75% annuo	1,00% annuo
€ 20.000,00	€ 51,60	28	€ 144,48	€ 100,00	0,75% annuo	1,00% annuo
€ 25.000,00	€ 51,60	38	€ 196,08	€ 100,00	0,75% annuo	1,00% annuo
€ 30.000,00	€ 51,60	48	€ 247,68	€ 150,00	0,75% annuo	1,00% annuo
€ 35.000,00	€ 51,60	57	€ 294,12	€ 150,00	0,75% annuo	1,00% annuo
€ 40.000,00	€ 51,60	67	€ 345,72	€ 150,00	0,75% annuo	1,00% annuo
€ 45.000,00	€ 51,60	77	€ 397,32	€ 150,00	0,75% annuo	1,00% annuo
€ 50.000,00	€ 51,60	86	€ 443,76	€ 150,00	0,75% annuo	1,00% annuo

**In caso di moratorie, allungamenti e/o sospensioni delle operazioni potrà essere applicata una commissione di garanzia aggiuntiva, atta a remunerare il rischio legato all'estensione della garanzia, il cui costo sarà valutato caso per caso e comunque non superiore alla percentuale dell'1,50%, oltre le spese di istruttoria di € 100,00.**

**COSTI BANCARI: i costi applicati dagli Istituti di credito saranno comunicati direttamente agli interessati dall'Istituto di credito erogatore.**

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

**Recesso:** Il Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa. In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia del Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito, non è previsto alcun rimborso delle somme pagate per spese di istruttoria e commissioni di garanzia.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:** l'intervento del Confidi in garanzia del Socio, si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di documentazione idonea da parte della Banca/Intermediario finanziatore garantito, attestante la regolare chiusura del rapporto con la medesima Banca/Intermediario.

In caso di escussione della garanzia da parte della Banca/Intermediario garantito, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito di cassa del Confidi nei confronti del Socio inadempiente; detto credito di cassa si estingue con l'integrale rimborso al Confidi da parte del Socio, unitamente agli eventuali relativi interessi di mora e spese di recupero sostenute dal Confidi medesimo.

**Procedure di Reclamo:** Il Socio può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami** della Cooperativa, per lettera raccomandata A/R presso la sede in via Stoppani n. 10/d 24121 Bergamo o per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [coopartgarbg@legalmail.it](mailto:coopartgarbg@legalmail.it)

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**<sup>(1)</sup>. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Cooperativa. La stessa mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali - le guide relative all'accesso all'ABF.

## LEGENDA

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito da Banca d'Italia.

**Banche/Intermediari finanziari:** Banche ed intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con il Confidi e che erogano finanziamenti in favore dei Soci del Confidi, garantiti dal Confidi stesso.

**Confidi:** consorzi e società che svolgono attività di garanzia collettiva fidi, utilizzando risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie, per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie dirette a favorire il finanziamento da parte di Banche ed altri soggetti operanti nel settore finanziario.

**Debitore Principale:** è il soggetto (il Socio) di cui la Cooperativa garantisce l'adempimento.

**Definizione di PMI** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Garanzia del Confidi:** obbligo assunto dal Confidi, su richiesta del socio, verso una Banca/Intermediario finanziatore per garantire il rimborso del finanziamento concesso allo stesso Socio.

**Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Socio:** il soggetto che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.

**Spese per comunicazioni periodiche:** sono le spese a carico del socio per le comunicazioni inviate annualmente dal Confidi solo nel caso in cui la commissione applicata dal Confidi per la concessione della garanzia, venga corrisposta periodicamente.

Il socio \_\_\_\_\_ dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo e di averne preso visione.

data

Firma per presa visione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1)</sup> Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

<sup>2)</sup> Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.